

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha esposto di avere stipulato in data 07/01/2013 il contratto di finanziamento n. *744, estinto anticipatamente al 31/05/2016 (cfr. conteggio estintivo).

Il ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati nei seguenti termini: *“commissioni; costi assicurativi; commissioni bancarie/finanziarie, per il periodo non goduto, relativi al contratto di finanziamento stipulato con la società...tramite cessione del quinto/delegazione di pagamento, ed estinto anticipatamente...si chiede il rimborso pari ad € 1.973,91 per il contratto indicato nel documento e relative specifiche”*.

Nel dettaglio il cliente ha richiesto la retrocessione dei seguenti oneri: commissioni Finanziaria € 1.431,92; commissioni intermediario del credito € 542,07; commissioni Finanziaria gestione pratica € 188,87; commissioni intermediario gestione pratica € 663,05; commissioni Finanziaria gestione rischio € 1.111,78; detratti un rimborso commissioni gestione pratica per € 852,72 e un rimborso commissioni gestione rischio per € 1.111,78, per un totale richiesto di € 1.973,91.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato quanto segue:

- in data 07/01/2013 il cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. ***744 della durata di 96 rate;

- in data 31/05/2016 il cliente ha provveduto ad estinguere il finanziamento alla scadenza della trentanovesima rata, corrispondendo la somma di € 10.546,06;
- in tale occasione ha già provveduto a rifondere al ricorrente tutti gli oneri commissionali e assicurativi non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- ha poi riconosciuto in favore del ricorrente l'ulteriore somma di € 207,81, quale ristoro della quota parte non maturata delle spese di istruttoria [non ricomprese nella domanda del cliente];

In diritto l'intermediario ha osservato che:

- il contratto sottoscritto rispetta i principi di trasparenza contrattuale previsti dalla normativa di settore vigente, in quanto enuclea chiaramente le spese applicate al finanziamento distinguendole tra costi fissi (*up-front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*);
- in ottemperanza all'art. 125-sexies T.U.B., ha già provveduto in sede di estinzione anticipata al rimborso dei costi *recurring* secondo il criterio *pro rata temporis* (commissioni Finanziaria gestione pratica e commissioni intermediario per gestione pratica; costi del servizio Ente Previdenziale);
- con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo [invero, non oggetto del ricorso], il ricorrente *“non ha sostenuto alcun costo né onere con riferimento alle polizze obbligatorie per legge accessorie al finanziamento”*, in quanto il suddetto costo è stato interamente sostenuto dall'intermediario; richiama la Sezione 3.1. del Modulo S.e.c.c.i., lettere M (*Premio per copertura rischio vita*) e N. (*Premio per copertura assicurativa rischio perdita occupazione*) entrambi *“valorizzati con € 0,00”*.

Con le conclusioni l'intermediario ha quindi chiesto al Collegio di respingere il ricorso ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondati in atto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante*

tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;

- “...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;

- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;

- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;

- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le “*linee orientative*” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “*favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela*” - ha fornito il seguente “*punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori*”: “*Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i

costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *"occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c."*, ha ritenuto in particolare che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Il contratto risulta estinto dopo n. 39 rate rispetto alle N. 96 complessive. Le parti hanno allegato copia del conteggio estintivo da cui risulta un *"Rimborso commissioni gestione pratica"* per € 852,72 e un *"Rimborso commissioni per gestione interna rischio creditizio"* per € 1.111,50.

Il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio n.*744 del 07.01.2013, con riferimento ai costi secondari del credito a carico del cliente, prevede una distinzione fra *"COSTI FISSI"* e *"COSTI A MATURAZIONE NEL TEMPO"*.

"COSTI FISSI"

A. Commissioni [Finanziaria] € 2.411,67

B. Commissioni Intermediario del credito € 913,68...

D. Spese di istruttoria € 350,00

"COSTI A MATURAZIONE NEL TEMPO"

F. Commissioni [Finanziaria] per gestione pratica € 318,09

G. Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica € 1.116,72

H. Commissioni [Finanziaria] per gestione interna del rischio creditizio € 1.872,48".

La sezione *"Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi"* (v. all.ti ricorso) descrive specificamente i costi di cui alle lettere A, B, D, F, G ed H.

L'art. 11 del contratto disciplina l'estinzione anticipata del prestito prevedendo, fra l'altro, che in tale ipotesi *"...il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto. In particolare [la finanziaria] rimborserà al Cliente gli oneri indicati alle lettere F,G...della sezione 3.1. del Modulo Secci per la quota parte non maturata "pro rata" in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di € 14,96 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione"*.

Con riferimento alle commissioni qualificate come “*costi fissi*”, secondo l’orientamento condiviso dei Collegi sono valutate di natura preliminare alla conclusione del contratto (*up front*) le commissioni percepite dalla finanziaria per l’attività istruttoria e le provvigioni della rete di vendita descritte di cui alle lettere A e B del contratto di specie.

Le commissioni Finanziaria per gestione pratica (F), le commissioni intermediario del credito per gestione pratica (G) e le commissioni Finanziaria per gestione interna rischio creditizio (H) sono da qualificarsi pacificamente come recurring, essendo previsti contrattualmente come costi a maturazione nel tempo ed essendo stati rimborsati in sede di conteggio estintivo secondo il criterio *pro rata temporis*.

L’intermediario, in sede di controdeduzioni, ha prodotto evidenza di un rimborso ulteriore riferito alle spese di istruttoria, voce che però non è oggetto della domanda e quindi non rileva ai fini della definizione dell’importo dovuto in base alla domanda formulata nel ricorso.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.524,20	Tasso di interesse annuale	3,67%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	235,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
Data di inizio del prestito	01/02/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,88%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario convenuto (A)				2.411,67	Upfront	36,88%	889,52		889,52
Commissioni intermediario del credito (B)				913,68	Upfront	36,88%	337,00		337,00
Commissioni intermediario del credito per gestione pratica (G)				1.116,72	Recurring	59,38%	663,05	663,05	0,00
Comm. intermediario convenuto gestione rischio creditizio (H)				1.872,48	Recurring	59,38%	1.111,79	1.111,50	0,29
Commissioni intermediario convenuto per gestione pratica (F)				318,09	Recurring	59,38%	188,87	189,67	-0,80
								TOTALE:	1.226,01

La somma risultante dalla tabella (€ 1.226,01) è inferiore a quella complessivamente richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.973,91) in quanto la stessa ha applicato alle commissioni di cui alle lett. A e B, aventi natura *up front*, il criterio *pro rata temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.226,01.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA